

DELIBERA N. 29/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' FITIM SRL
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO
LOCALE "ALLNEWS") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA
5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 5, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l'atto prot. n. 0027818 in data 24 settembre 2010, notificato in data 28 settembre 2010, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha contestato alla società Fitim srl, con sede legale in Parma, Via Barilli n. 3/a, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "Allnews", la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver correttamente gestito l'archivio magnetico. Nello specifico:

- a) mancanza del marchio identificativo in sovrainpressione nelle registrazioni dei programmi messi in onda dalle ore 00:00:00 alle ore 10:59:59 e dalle ore 20:36:48 alle ore 21:48:23 del giorno 1 aprile 2010
- b) mancanza del marchio identificativo in sovrainpressione nelle registrazioni dei programmi messi in onda dalle ore 01:53:56 alle ore 03:05:41 del giorno 2 aprile 2010
- c) mancanza di audio e video relativamente ai programmi diffusi il giorno 1 aprile 2010

come accertato dal personale del CORECOM in sede di visita ispettiva effettuata in data 8 giugno 2010, di cui al verbale di accertamento redatto in data 24 settembre 2010, prot. n. 0027812;

VISTA la nota difensiva pervenuta al Corecom Emilia Romagna in data 2 novembre 2010, prot. n. 0031976, con la quale la Società Fitim ha declinato la propria responsabilità addebitando l'errore ad un caso fortuito e non prevedibile, ascrivibile esclusivamente ad un guasto tecnico che non ha consentito il corretto svolgimento dell'attività di registrazione dei supporti magnetici;

PRESO ATTO che la parte non ha richiesto di essere convocata in audizione;

VISTA la delibera prot. n. 0034469 del 22 novembre 2010 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto l'emittente non ha correttamente conservato i supporti costituenti l'archivio magnetico relativi ai programmi diffusi;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto le giustificazioni risultano inadeguate poiché l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la costante e corretta conservazione trimestrale dei supporti magnetici relativi ai programmi diffusi;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all'Autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri di vigilanza, di riscontrare i dati dell'emesso con le annotazioni settimanali da effettuare nel registro dei programmi previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge n.223/90;

RITENUTO che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in quanto l'emittente è risultata essersi impegnata per l'osservanza della norma;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha assicurato il ripristino dei mezzi informatici utilizzati per la corretta conservazione dei programmi trasmessi;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Fitim srl è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Fitim srl, con sede legale in Parma, Via Barilli n. 3/a, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "Allnews", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) per la violazione della

disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società Fitim srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 29/11/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 29/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Napoli, 20 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

